

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1995

RESOCONTO STENOGRAFICO

208.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 GIUGNO 1995

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge di conversione:		BORTONE e MUSSOLINI: Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di requisiti reddituali soggettivi per l'integrazione del trattamento minimo pensionistico (227); POLI BORTONE: Estensione a tutte le categorie di insegnanti del diritto al riscatto degli anni del corso di laurea ai fini pensionistici (264); POLI BORTONE: Norme in materia di ricongiunzione dei periodi di contribuzione assicurativa (265); POLI BORTONE: Modifica all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, in materia di ripristino del diritto di opzione della donna lavoratrice per il proseguimento dell'attività lavorativa sino al compimento del sessantesimo anno di età (276); PROVERA: Norme per la liquidazione dei fondi integra-	
(Annunzio della presentazione)	12571		
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	12571		
(Autorizzazione di relazione orale) . . .	12573		
Disegno di legge (Discussione):			
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (2549); e delle concorrenti proposte di legge: PARLATO ed altri: Esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati (141); BÒLOGNESI ed altri: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi ai fini previdenziali (181); POLI BORTONE: Modifica all'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, in materia di collocamento a riposo del personale della scuola (221); POLI			

208.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1995

PAG.	PAG.
<p>tivi di previdenza per il personale confluito nel servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (313); PROVERA: Disposizioni in materia di riscatto del periodo di studi per il conseguimento del diploma di infermiere professionale e di vigilatrice d'infanzia (314); PARLATO ed altri: Norme in materia di sgravi contributivi a favore delle aziende a carattere stagionale del Mezzogiorno (321); PARLATO ed altri: Norme per la vigenza triennale di contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato (367); TREMAGLIA ed altri: Riconoscimento dei contributi versati per la mutualità scolastica ai fini della pensione di invalidità e vecchiaia (421); TREMAGLIA ed altri: Estensione del trattamento di pensione sociale ai cittadini italiani residenti all'estero (422); PARLATO ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942, per il riconoscimento dell'anzianità pregressa ai dipendenti dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato collocati in quiescenza nel periodo dal 2 luglio 1977 al 31 dicembre 1980 (440); SARTORI: Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi (452); AGOSTINACCHIO ed altri: Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (519); LIA: Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (626); MAGRI: Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, concernente disciplina del cumulo tra pensione e attività di lavoro autonomo (710); MAGRI: Norme per la graduale riduzione dell'importo mensile delle pensioni di invalidità concesse ai sensi della legge 3 giugno 1975, n. 160, in</p>	<p>base alla ridotta capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato (711); MAGRI ed altri: Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di abolizione dell'integrazione al trattamento minimo e per la concessione dell'assegno perequativo sociale ai pensionati ultrasessantacinquenni titolari di posizione assicurativa di importo inferiore al minimo (712); COLUCCI ed altri: Disciplina dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti (782); PETRELLI ed altri: Nuove norme in materia di contributi agricoli unificati (819); SCERMINO: Abrogazione delle norme concernenti la facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di rimanere in servizio per un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo (838); ROSITANI e VALENSISE: Equiparazione del trattamento pensionistico per il personale civile dello Stato che ha prestato servizio militare (844); MARENCO ed altri: Norme per assicurare il passaggio dell'iscrizione della posizione previdenziale dei comandanti e direttori di macchina di nave dall'INPS all'INPDAI (906); COLUCCI ed altri: Norme in favore dei lavoratori sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (1048); GIANFRANCO RASTRELLI ed altri: Interventi in materia previdenziale per i lavoratori italiani residenti all'estero (1055); MORONI: Modifiche della legge 3 gennaio 1960, n. 5, in materia di riduzione dell'età pensionabile per gli addetti all'attività di estrazione del marmo (1067); CARLI: Norme per la ricongiunzione a fini pensionistici dei periodi di iscrizione agli albi professionali dei liberi professionisti (1101); CORDONI: Istituzione del Fondo di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia (1105); CORDONI ed altri: Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la ridu-</p>

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1995

PAG.

zione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere (1106); **BENETTO RAVETTO**: Modifica del comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) (1138); **SBARBATI**: Norme per l'ammissione al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione per gli esercenti l'attività di agente e rappresentante di commercio (1387); **INNOCENTI** ed altri: Norme in materia di integrazione delle pensioni al trattamento minimo (1408); **LIA**: Norme per il rinvio della riscossione dei contributi agricoli unificati nel Mezzogiorno d'Italia (1447); **SELVA** ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di trattamento pensionistico a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (1514); **MARIO MASINI** ed altri: Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia di attività industriali (1564); **BERNARDELLI** ed altri: Norme in tema di revisione delle pensioni di invalidità (1606); **SELVA**: Ricostituzione della Cassa delle pensioni civili e militari dello Stato (1691); **MURATORI**: Abrogazione dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di trattamento pensionistico a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (1723); **BERLINGUER** ed altri: Riforma del sistema pensionistico e istituzione di un assegno sociale per i cittadini anziani (1784); **POLI BORTONE** ed altri: Riforma della previdenza in agricoltura (1939); **BARTOLICH** ed altri: Norme in materia di corresponsione dei trattamenti previdenziali ai residenti nel comune di Campione d'Italia (1950); **BERTINOTTI** ed altri: Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero (1983); **BACCINI**: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (2015); **de GHI-SLANZONI CARDOLI** ed altri: Norme pre-

PAG.

videnziali in materia agricola (2047); **CAPTANEO** ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante riforma del sistema previdenziale forense (2049); **URSO** ed altri: Modifiche alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, recante disposizioni in materia di natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (2067); **Cocci** ed altri: Norme in tema di riordino del sistema previdenziale (2095); **BOGHETTA** e **Cocci**: Norme per il riconoscimento ai fini pensionistici degli aumenti contrattuali a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1992 (2108); **GASPARRI**: Norme per il recupero dei miglioramenti pensionistici arretrati dei ferrovieri (2153); **FIORI**: Norme per l'aggancio automatico delle pensioni alle retribuzioni del personale in attività di servizio (2155); **ALOI** ed altri: Modifica all'articolo 13 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e nuove norme concernenti la facoltà di riscatto ai fini pensionistici, per i dipendenti civili dello Stato, del diploma di scuola media superiore (2179); **VOCOLI** ed altri: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recanti norme previdenziali concernenti i lavoratori impegnati in attività usuranti e particolarmente usuranti o che risultino inabili alla propria mansione (2214); **RAVETTA**: Modifica all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di trattamenti pensionistici anticipati (2301); **GIANFRANCO RASTRELLI** ed altri: Norme per la determinazione dei criteri di calcolo delle pensioni in regime internazionale (2326); **MAZZUCA**: Norme per il conseguimento del diritto alla pensione obbligatoria di vecchiaia per i lavoratori collocati a riposo prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 di-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1995

PAG.	PAG.
cembre 1992, n. 503 (2332); BERNARDELLI ed altri: Riforma del sistema previdenziale (2433); LEMBO ed altri: Istituzione dell'Istituto nazionale per la previdenza agricola (2463); GHIROLDI ed altri: Modifica dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (2520); BONAFINI ed altri: Riforma del sistema previdenziale ed assistenziale (2539) e VOCOLI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti (2570).	GIOVANARDI CARLO AMEDEO (gruppo CCD) 12586
PRESIDENTE . . . 12576, 12578, 12579, 12580, 12581, 12583, 12584, 12585, 12586, 12588, 12589	GRIMALDI TULLIO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . . 12578, 12579, 12580, 12581
COCCHI ITALO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 12580	PENNACCHI LAURA MARIA (gruppo progressisti-federativo) 12584
DEL TURCO OTTAVIANO (gruppo i democratici) 12588	TOFANI ORESTE (gruppo alleanza nazionale) 12579, 12583, 12584
DI MUCCIO PIETRO (gruppo forza Italia) 12585	VALENSISE RAFFAELE (gruppo alleanza nazionale) 12586
	Missioni 12571
	Per fatto personale:
	PRESIDENTE 12589
	DILIBERTO OLIVIERO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 12589
	Sull'ordine dei lavori:
	PRESIDENTE 12573
	DILIBERTO OLIVIERO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 12573
	Ordine del giorno della prossima seduta 12589

La seduta comincia alle 9.

DIANA BATTAGLIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

PRESIDENTE. Chiedo al deputato segretario di dare lettura di alcune comunicazioni.

Missioni.

DIANA BATTAGLIA, *Segretario*, legge:

Ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bonfietti, Magnabosco, Morselli, Trione e Vascon sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quattordici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

DIANA BATTAGLIA, *Segretario*, legge:

Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro, con lettera in data 29 giugno 1995, ha presentato alla Presidenza,

a norma dell'articolo 77 della Costituzione il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti» (2792).

Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro ed il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con lettera in data 29 giugno 1995, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 252, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-SpA» (2793).

Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro ed il ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 29 giugno 1995, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero» (2794).

Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro ed il ministro dell'interno, con lettera in data 29 giugno 1995, hanno presentato alla Presidenza, a norma

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1995

dell'articolo 77 della Costituzione il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 255, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale» (2795).

Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro ed i ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, con lettera in data 29 giugno 1995, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali» (2796).

Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro, con lettera in data 29 giugno 1995, ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 257, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materie di ordinamenti finanziari e contabili» (2797).

Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro ed il ministro degli affari esteri, con lettera in data 29 giugno 1995, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 258, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali» (2798).

Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro, con lettera in data 29 giugno 1995, ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione il seguente disegno di legge:

«Conversione in decreto-legge 28 giugno 1995, n. 259, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale» (2799).

Il Presidente del Consiglio dei ministri e

ministro del tesoro ed i ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno, con lettera in data 29 giugno 1995, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1995, n. 260, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione» (2800).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento i suddetti disegni di legge sono stati deferiti, in pari data, in sede referente, rispettivamente:

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), con il parere della II, della V e della XI Commissione;

alla VII Commissione permanente (Cultura), con il parere della I, della II, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione;

alla VII Commissione permanente (Cultura), con il parere della I, della III, della V e della XI Commissione;

alla V Commissione permanente (Bilancio), con il parere della I, della VI, della VIII, della IX, della X e della XI Commissione;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente), con il parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie;

alla V Commissione permanente (Bilancio), con il parere della I, della II, della VIII, della IX e della XII Commissione;

alla III Commissione permanente (Esteri), con il parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), con il parere della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della X, della XI, della XII, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie;

alla I Commissione permanente (Affari

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1995

costituzionali), con il parere della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della XI, della XII e della XIII Commissione.

I suddetti disegni di legge sono altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 6 luglio 1995.

PRESIDENTE. Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Autorizzazione di relazione orale.

DIANA BATTAGLIA, Segretario, legge:

La VI Commissione permanente (Finanze) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 226, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 1995, n. 85» (2650).

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori (ore 9,15).

OLIVIERO DILIBERTO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVIERO DILIBERTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi ruberò soltanto trenta secondi per segnalare un fatto che giudico di eccezionale gravità. Su esplicita richiesta del Governo e della maggioranza politica che sostiene questo Governo, noi oggi ci

troviamo qui per discutere un provvedimento che riguarderà, se approvato, decine di milioni di cittadini, decine di milioni di donne e di uomini di questo paese. Ebbene, quest'aula è drammaticamente deserta e reputo questo un gigantesco scandalo del quale ritengo che tutti gli italiani dovrebbero avere consapevolezza. Essi dovrebbero vedere come la maggioranza che sostiene questo Governo e che porta avanti provvedimenti che noi giudichiamo antipopolari si interessi di quei provvedimenti che essa stessa propone (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

Discussione del disegno di legge: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (2549); e delle concorrenti proposte di legge: Parlato ed altri: Esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati (141); Bolognesi ed altri: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali (181); Poli Bortone: Modifica all'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, in materia di collocamento a riposo del personale della scuola (221); Poli Bortone e Mussolini: Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di requisiti reddituali soggettivi per l'integrazione del trattamento minimo pensionistico (227); Poli Bortone: Estensione a tutte le categorie di insegnanti del diritto al riscatto degli anni del corso di laurea a fini pensionistici (264); Poli Bortone: Norme in materia di ricongiunzione dei periodi di contribuzione assicurativa (265); Poli Bortone: Modifica all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, in materia di ripristino del diritto di opzione della donna lavoratrice per il proseguimento dell'attività lavorativa sino al compimento del sessantesimo anno di età (276); Provera: Norme per la liquidazione dei fondi integrativi di previdenza per il personale confluito nel

Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (313); Provera: Disposizioni in materia di riscatto del periodo di studi per il conseguimento del diploma di infermiere professionale e di vigilatrice d'infanzia (314); Parlato ed altri: Norme in materia di sgravi contributivi a favore delle aziende a carattere stagionale del Mezzogiorno (321); Parlato ed altri: Norme per la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato (367); Tremaglia ed altri: Riconoscimento dei contributi versati per la mutualità scolastica ai fini della pensione di invalidità e vecchiaia (421); Tremaglia ed altri: Estensione del trattamento di pensione sociale ai cittadini italiani residenti all'estero (422); Parlato ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942, per il riconoscimento dell'anzianità pregressa ai dipendenti dell'ex Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato collocati in quiescenza nel periodo dal 2 luglio 1977 al 31 dicembre 1980 (440); Sartori: Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi (452); Agostinacchio ed altri: Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (519); Lia: Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (626); Magri: Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, concernente disciplina del cumulo tra pensione e attività di lavoro autonomo (710); Magri: Norme per la graduale riduzione dell'importo mensile delle pensioni di invalidità concesse ai sensi della legge 3 giugno 1975, n. 160, in base alla ridotta capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle attitudini del-

l'assicurato (711); Magri ed altri: Modifiche all'articolo del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di abolizione dell'integrazione al trattamento minimo e per la concessione dell'assegno perequativo sociale ai pensionati ultrasessantacinquenni titolari di posizione assicurativa di importo inferiore al minimo (712); Colucci ed altri: Disciplina dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti (782); Petrelli ed altri: Nuove norme in materia di contributi agricoli unificati (819); Scermino: Abrogazione delle norme concernenti la facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di rimanere in servizio per un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo (838); Rositani e Valensise: Equiparazione del trattamento pensionistico per il personale civile dello Stato che ha prestato servizio militare (844); Marenco ed altri: Norme per assicurare il passaggio dell'iscrizione della posizione previdenziale dei comandanti e direttori di macchina di nave dall'INPS all'INPDAl (906); Colucci ed altri: Norme in favore dei lavoratori sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (1048); Gianfranco Rastrelli ed altri: Interventi in materia previdenziale per i lavoratori italiani residenti all'estero (1055); Moroni: Modifiche della legge 3 gennaio 1960, n. 5, in materia di riduzione dell'età pensionabile per gli addetti all'attività di estrazione del marmo (1067); Carli: Norme per la ricongiunzione a fini pensionistici dei periodi di iscrizione agli albi professionali dei liberi professionisti (1101); Cordoni: Istituzione del Fondo di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia (1105); Cordoni ed altri: Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o

torbiere (1106); Benetto Ravetto: Modifica del comma dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) (1138); Sbarbati: Norme per l'ammissione al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione per gli esercenti l'attività di agente e rappresentante di commercio (1387); Innocenti ed altri: Norme in materia di integrazione delle pensioni al trattamento minimo (1408); Lia: Norme per il rinvio della riscossione dei contributi agricoli unificati nel Mezzogiorno d'Italia (1447); Selva ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di trattamento pensionistico a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (1514); Mario Masini ed altri: Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia di attività industriale (1564); Bernardelli ed altri: Norme in tema di revisione delle pensioni di invalidità (1606); Selva: Ricostituzione della Cassa delle pensioni civili e militari dello Stato (1691); Muratori: Abrogazione dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di trattamento pensionistico a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (1723); Berlinguer ed altri: Riforma del sistema pensionistico e istituzione di un assegno sociale per i cittadini anziani (1784); Poli Bortone ed altri: Riforma della previdenza in agricoltura (1939); Bartolich ed altri: Norme in materia di corresponsione dei trattamenti previdenziali ai residenti nel comune di Campione d'Italia (1950); Bertinotti ed altri: Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero (1983); Baccini: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (2015); de Ghislanzoni Cardoli ed altri: Norme previdenziali in materia agricola (2047); Capitaneo ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576,

recente riforma del sistema previdenziale forense (2049); Urso ed altri: Modifiche alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, recante disposizioni in materia di natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (2067); Cocci ed altri: Norme in tema di riordino del sistema previdenziale (2095); Boghetta e Cocci: Norme per il riconoscimento a fini pensionistici degli aumenti contrattuali a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio nel periodo 1 gennaio 1981-31 dicembre 1992 (2108); Gasparri: Norme per il recupero dei miglioramenti pensionistici arretrati dei ferrovieri (2153); Fiori: Norme per l'aggancio automatico delle pensioni alle retribuzioni del personale in attività di servizio (2155); Aloï ed altri: Modifica all'articolo 13 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e nuove norme concernenti la facoltà di riscatto a fini pensionistici, per dipendenti civili dello Stato, del diploma di scuola media superiore (2179); Voccoli ed altri: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante norme previdenziali concernenti i lavoratori impegnati in attività usuranti e particolarmente usuranti o che risultino inabili alla propria mansione (2214); Ravetta: Modifica all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di trattamenti pensionistici anticipati (2301); Gianfranco Rastrelli ed altri: Norme per la determinazione dei criteri di calcolo delle pensioni in regime internazionale (2326); Mazzuca: Norme per il conseguimento del diritto alla pensione obbligatoria di vecchiaia per i lavoratori collocati a riposo prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (2332); Bernardelli ed altri: Riforma del sistema previdenziale (2433); Lembo ed altri: Istituzione dell'Istituto nazionale

per la previdenza agricola (2463); Ghiraldi ed altri: Modifica dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (2520); Bonafini ed altri: Riforma del sistema previdenziale ed assistenziale (2539); Voccoli ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di pensoni di anzianità degli operai agricoli dipendenti (2570) (ore 9,16).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare; e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa dei deputati Parlato ed altri: Esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati; Bolognesi ed altri: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi ai fini previdenziali; Poli Bortone: Modifica all'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, in materia di collocamento a riposo del personale della scuola; Poli Bortone e Muscolini: Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 638, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di requisiti reddituali soggettivi per l'integrazione del trattamento minimo pensionistico; Poli Bortone: Estensione a tutte le categorie di insegnanti del diritto al riscatto degli anni del corso di laurea ai fini pensionistici; Poli Bortone: Norme in materia di ricongiunzione dei periodi di contribuzione assicurativa; Poli Bortone: Modifica all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, in materia di ripristino del diritto di opzione della donna lavoratrice per il proseguimento dell'attività lavorativa sino al compimento del sessantesimo anno di età; Provera: Norme per la liquidazione dei fondi integrativi di previdenza per il personale confluito nel Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Provera: Disposizioni in materia di riscatto del periodo di studi

per il conseguimento del diploma di infermiere professionale e di vigilatrice d'infanzia; Parlato ed altri: Norme in materia di sgravi contributivi a favore delle aziende a carattere stagionale del Mezzogiorno; Parlato ed altri: Norme per la vigenza triennale di contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato; Tremaglia ed altri: Riconoscimento dei contributi versati per la mutualità scolastica ai fini della pensione di invalidità e vecchiaia; Tremaglia ed altri: Estensione del trattamento di pensione sociale ai cittadini italiani residenti all'estero; Parlato ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942, per il riconoscimento dell'anzianità pregressa ai dipendenti dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato collocati in quiescenza nel periodo dal 2 luglio 1977 al 31 dicembre 1980; Sartori: Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi; Agostinacchio ed altri: Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi; Lia: Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi; Magri: Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, concernente disciplina del cumulo tra pensione e attività di lavoro autonomo; Magri: Norme per la graduale riduzione dell'importo mensile delle pensioni di invalidità concesse ai sensi della legge 3 giugno 1975, n. 160, in base alla ridotta capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; Magri ed altri: Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di abolizione dell'integrazione al trattamento minimo e per la concessione dell'assegno perequativo sociale ai pensionati ultrasessantacinquenni titolari di posizione assicurativa di importo inferiore al minimo; Colucci ed altri: Disciplina dell'i-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1995

scrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti; Petrelli ed altri: Nuove norme in materia di contributi agricoli unificati; Scermino: Abrogazione delle norme concernenti la facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di rimanere in servizio per un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo; Rositani e Valensise: Equiparazione del trattamento pensionistico per il personale civile dello Stato che ha prestato servizio militare; Marengo ed altri: Norme per assicurare il passaggio dell'iscrizione della posizione previdenziale dei comandanti e direttori di macchina di nave dall'INPS all'INPDAI; Colucci ed altri: Norme in favore dei lavoratori sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; Gianfranco Rastrelli ed altri: Interventi in materia previdenziale per i lavoratori italiani residenti all'estero; Moroni: Modifiche della legge 3 gennaio 1960, n. 5, in materia di riduzione dell'età pensionabile per gli addetti all'attività di estrazione del marmo; Carli: Norme per la ricongiunzione a fini pensionistici dei periodi di iscrizione agli albi professionali dei liberi professionisti; Cordoni: Istituzione del Fondo di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia; Cordoni ed altri: Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere; Benetto Ravetto: Modifica del comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV); Sbarbati: Norme per l'ammissione al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione per gli esercenti l'attività di agente e rappresentante di commercio; Innocenti ed altri: Norme in materia di integrazione delle pensioni al trattamento minimo; Lia: Norme per il rinvio della riscossione dei contributi agricoli unificati nel Mezzogiorno d'Italia; Selva ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di trattamento pensionistico a favore degli agenti e rappresentanti di commercio; Mario Masini ed altri:

Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia di attività industriali; Bernardelli ed altri: Norme in tema di revisione delle pensioni di invalidità; Selva: Ricostituzione della Cassa delle pensioni civili e militari dello Stato; Muratori: Abrogazione dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973 n. 12, in materia di trattamento pensionistico a favore degli agenti e rappresentanti di commercio; Berlinguer ed altri: Riforma del sistema pensionistico e istituzione di un assegno sociale per i cittadini anziani; Poli Bortone ed altri: Riforma della previdenza in agricoltura; Bartolich ed altri: Norme in materia di corresponsione dei trattamenti previdenziali ai residenti nel comune di Campione d'Italia; Bertinotti ed altri: Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero; Baccini: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente; de Ghislanzoni Cardoli ed altri: Norme previdenziali in materia agricola; Capitaneo ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante riforma del sistema previdenziale forense; Urso ed altri: Modifiche alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, recante disposizioni in materia di natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio; Cocci ed altri: Norme in tema di riordino del sistema previdenziale; Boghetta e Cocci: Norme per il riconoscimento ai fini pensionistici degli aumenti contrattuali a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1992; Gasparri: Norme per il recupero dei miglioramenti pensionistici arretrati dei ferrovieri; Fiori: Norme per l'aggancio automatico delle pensioni alle retribuzioni del personale in attività di servizio; Aloï ed altri: Modifica all'articolo 3 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e nuove norme concernenti la facoltà di riscatto ai fini pensionistici, per i dipendenti civili dello Stato,

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1995

del diploma di scuola media superiore; Voccoli ed altri: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recanti norme previdenziali concernenti i lavoratori impegnati in attività usuranti e particolarmente usuranti o che risultino inabili alla propria mansione; Ravetta: Modifica all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di trattamenti pensionistici anticipati; Gianfranco Rastrelli ed altri: Norme per la determinazione dei criteri di calcolo delle pensioni in regime internazionale; Mazzuca: Norme per il conseguimento del diritto alla pensione obbligatoria di vecchiaia per i lavoratori collocati a riposo prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; Bernardelli ed altri: Riforma del sistema previdenziale; Lembo ed altri: Istituzione dell'Istituto nazionale per la previdenza agricola; Ghiroldi ed altri: Modifica dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari; Bonafini ed altri: Riforma del sistema previdenziale ed assistenziale; Voccoli ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 7 comma 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di pensioni di anzianità degli operai agricoli dipendenti.

Avverto che il disegno di legge sulla base delle risoluzioni con le quali si è approvato il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1995-1997 e 1996-1998, è considerato collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 123-bis del regolamento.

Comunico che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 119 del regolamento, richiamato dal comma 2 dell'articolo 123-bis, il tempo complessivo per la discussione sulle linee generali è così ripartito:

tempo per i relatori e per il Governo: 2 ore;

tempo per gli eventuali interventi in dissenso: 1 ora;

tempo per i gruppi: 13 ore, così ripartito tra i gruppi stessi:

progressisti-federativo: 45 minuti + 1 ora e 13 minuti = 1 ora e 58 minuti;

forza Italia: 45 minuti + 50 minuti = 1 ora e 35 minuti;

alleanza nazionale: 45 minuti + 49 minuti = 1 ora e 34 minuti;

lega nord: 45 minuti + 35 minuti = 1 ora e 20 minuti;

partito popolare italiano: 45 minuti + 15 minuti = 1 ora;

centro cristiano democratico: 45 minuti + 13 minuti = 58 minuti;

misto: 45 minuti + 12 minuti = 57 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 45 minuti + 10 minuti = 55 minuti;

federalisti e liberaldemocratici: 45 minuti + 10 minuti = 55 minuti;

i democratici: 45 minuti + 9 minuti = 54 minuti;

lega italiana federalista: 45 minuti + 9 minuti = 54 minuti;

totale: 8 ore e 15 minuti + 4 ore e 45 minuti = 13 ore.

TULLIO GRIMALDI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, il nostro gruppo ha chiesto, ai sensi dell'articolo 83 del regolamento, l'ampliamento dei tempi della discussione. Mi sembra che tale richiesta sia più che giustificata dalla natura del provvedimento che ci accingiamo a discutere. Possiamo anche consentire che l'aula sia deserta, ma vorremmo almeno che i deputati che partecipano alla discussione di questo provvedimento abbiano la possibilità di esprimersi; e di farlo non in termini così ristretti, come stato stabilito in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo.

In ogni caso, la nostra richiesta è stata formalmente avanzata nei tempi prescritti; attendiamo una risposta dalla Presidenza perché si possano organizzare i nostri lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Grimaldi, lei ha fatto un richiamo al regolamento ai sensi dell'articolo 83?

TULLIO GRIMALDI. Chiedo che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 39 del regolamento, la Presidenza aumenti il tempo destinato agli interventi.

PRESIDENTE. Onorevole Grimaldi, mi spiega che cosa intende con il richiamo al comma 5 dell'articolo 39? Tale articolo riguarda la discussione su mozioni di fiducia e sfiducia e le discussioni sulle linee generali di progetti di legge costituzionale, di delegazioni legislative, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

TULLIO GRIMALDI. Il comma 5 dell'articolo 39 del regolamento prevede comunque che «è in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare per uno o più oratori di ciascun gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda».

PRESIDENTE. Ho capito, ma come lei sa siamo in regime di contingentamento dei tempi della discussione; e quindi vale la disciplina specifica prevista per tale regime. In ogni caso, sulla base della richiesta che avete avanzato, è stata disposta l'attribuzione di tempi tali da consentire che possa intervenire più di un oratore per gruppo.

PRIMO GALDELLI. Ma l'ampliamento dei tempi è stato stabilito persino per la proposta di legge sull'*authority*!

PRESIDENTE. Onorevole Galdelli, la decisione è stata già assunta!

PRIMO GALDELLI. Ho l'impressione che questo provvedimento sia ben più importante!

PRESIDENTE. Onorevole Galdelli, lei non ha chiesto la parola!

ORESTE TOFANI. Chiedo di parlare sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORESTE TOFANI. Signor Presidente, de-

sidero far presente — o, meglio, ricordarlo perché sicuramente lei ne è a conoscenza — che la richiesta di ampliamento dei tempi appare giustificato soprattutto se si tiene presente che — per una serie di motivi che esplicheremo nel corso del dibattito — la Commissione lavoro non ha potuto svolgere un'adeguata discussione, nemmeno nel Comitato ristretto. Credo, pertanto, che comprimere i tempi del dibattito — come ella ci ha comunicato — non renda funzionale il dibattito medesimo, ai fini di una migliore comprensione e, per quel che ci riguarda, di un miglioramento del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Tofani, come ho già detto all'onorevole Grimaldi, i tempi della discussione sono stati fissati con il regime del contingentamento, sulla base degli orientamenti emessi nella Conferenza dei presidenti di gruppo.

Avverto che è stata presentata dal deputato Cocci una questione sospensiva.

Invito l'onorevole Cocci a precisare il senso della sua richiesta: ciò perché, sulla base del comma 1 dell'articolo 40 del regolamento, per la questione sospensiva, «quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate», si presuppone l'esistenza appunto di una scadenza determinata e di un evento che, a tale scadenza, possa verificarsi. Come ho avuto modo di accennare informalmente ai colleghi del gruppo di rifondazione comunista-progressisti, invece, la condizione qui prevista non è attuabile.

Il documento presentato dall'onorevole Cocci è del seguente tenore:

«La Camera, rilevato che sul disegno di legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, AC 2549, sono stati presentati oltre quattromila emendamenti;

che il tempo utilizzato in sede di Commissione referente per l'esame di merito è stato, di fatto, limitato a non più di quattro ore;

considerando che un tempo così esiguo non ha consentito una valutazione degli emendamenti stessi;

tenuto conto della natura del disegno di legge e della sua rilevanza;

delibera di sospendere, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento della Camera, la discussione sul citato disegno di legge fino a quando non sia ripresa ed esaurita nella Commissione di merito la discussione e l'esame degli emendamenti».

Poiché la discussione in Commissione è terminata, ho l'impressione non si tratti propriamente di una questione sospensiva, bensì sostanzialmente di una richiesta di rinvio in Commissione del provvedimento! La Commissione lavoro, diversamente, non potrebbe infatti procedere all'esame del provvedimento, avendolo già concluso.

Vorrei allora una conferma del fatto che la vostra richiesta è nel senso di rinviare in Commissione il provvedimento in esame.

Onorevole Cocci, intende dare una precisazione al riguardo?

ITALO COCCI. Signor Presidente, vorremmo precisare che la Commissione lavoro non ha avuto modo di entrare nel merito degli emendamenti; non vi è stata la discussione e neppure la votazione di un emendamento! È pertanto evidente che essa non ha svolto tale lavoro.

Il rinvio in Commissione del provvedimento consentirebbe, quindi, di entrare nel merito degli emendamenti, di discuterli e di votarli.

PRESIDENTE. Voi chiedete, quindi, il rinvio alla Commissione del provvedimento?

ITALO COCCI. Sì, signor Presidente!

PRESIDENTE. Allora, nella sostanza non si tratta di una questione sospensiva presentata ai sensi dell'articolo 40 del regolamento, bensì di una richiesta di rinvio alla Commissione del provvedimento.

Su tale richiesta possono, pertanto, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento un oratore contro ed uno a favore.

ITALO COCCI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ITALO COCCI. Come dicevo prima, Presidente, il provvedimento è stato assegnato alla Commissione lavoro il 24 maggio. Il suo esame è stato poi ritardato perché in Commissione era già in corso l'esame di altri provvedimenti. Lo svolgimento dei referendum, inoltre, ha comportato un'ulteriore sospensione dei lavori della Commissione. La discussione generale in Commissione ha assorbito circa una settimana, e solo da martedì scorso si sarebbe potuto esaminare il complesso degli emendamenti, discuterli e votarli.

In questa settimana, però, il calendario dell'aula ha di fatto lasciato per i lavori della Commissione soltanto alcuni scampoli di tempo, che sicuramente non hanno consentito non dico una discussione piena, esauriente, ma alcuna discussione. Ebbene, mettendo insieme i vari brandelli di tempo, non ci sono rimaste più di quattro ore per esaminare in sede di Commissione oltre quattromila emendamenti! Data la complessità del provvedimento — che abbiamo sempre evidenziato — il suo esame in sede referente avrebbe richiesto ben altri tempi.

Chiediamo, pertanto, che la Commissione possa esaminare il complesso degli emendamenti, approvarli o respingerli, in modo che il provvedimento che giungerà all'esame dell'aula sia stato effettivamente esaminato in sede referente, come finora non è avvenuto.

TULLIO GRIMALDI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, l'interpretazione dei regolamenti, così come quella delle leggi, deve naturalmente tener conto della logica e delle ragioni che hanno ispirato certe norme. È chiaro che nell'articolo 40 del regolamento si parla di questione sospensiva e pregiudiziale; ebbene, che la questione sia pregiudiziale o sospensiva, la sostanza non cambia perché noi chiediamo che non si passi alla discussione sulle linee generali del provvedimento, poiché il medesimo non è stato esaminato dalla Commissione in sede referente. Questo fatto va

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1995

denunciato; del resto lo ha detto molto chiaramente il collega Cocci.

Il numero degli emendamenti presentati, circa quattromila, era certamente notevole ed il loro esame richiedeva molto tempo. La Commissione, però, ha proceduto in maniera frettolosa, sbrigativa — sto usando eufemismi — nell'esame dei medesimi: in pratica non li ha assolutamente esaminati. A questo punto, ripeto, chiediamo che l'esame del provvedimento in Assemblea sia sospeso e che il provvedimento torni in Commissione per l'esame degli emendamenti. Ovviamente si tratta di una questione sospensiva che pone una scadenza indeterminata; non fissiamo, cioè, alcuna data (ma potremmo anche porla). Chiediamo solo che la discussione non inizi fino a quando la Commissione non abbia esaminato gli emendamenti. Questo rientra sicuramente nella previsione dell'articolo 40 del regolamento; che poi si tratti di questione sospensiva o di questione pregiudiziale — lo ribadisco — la sostanza non cambia: chiediamo che su tale questione si discuta e si voti.

PRESIDENTE. Onorevole Grimaldi, le ricordo che l'onorevole Cocci ha precisato che la sua è una proposta di rinvio alla Commissione.

LUIGI MARINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Marino?

LUIGI MARINO. Volevo dichiararmi a favore...

PRESIDENTE. Può parlare solo un deputato a favore ed uno contro, e a favore ha già parlato l'onorevole Cocci!

Nessuno chiedendo di parlare contro, passiamo ai voti.

TULLIO GRIMALDI. Presidente...!

PRESIDENTE. Onorevole Grimaldi, siamo in sede di votazione.

TULLIO GRIMALDI. Chiedo che la votazione avvenga ai sensi dell'articolo 40.

PRESIDENTE. La votazione ha luogo — ripeto — ai sensi dell'articolo 41 del regolamento. Le ripeto, onorevole Grimaldi, che il suo collega, onorevole Cocci, ha già precisato che la sua proposta si configura come una proposta di rinvio alla Commissione.

Pongo in votazione la proposta di rinvio alla Commissione formulata dal deputato Cocci.

(È respinta).

TULLIO GRIMALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

TULLIO GRIMALDI. Presidente, pur esprimendo riserve sull'interpretazione del regolamento che è stata appena data (anche se questo lascia il tempo che trova), comunque la accetto.

Il gruppo al quale appartengo, comunque, presenta, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento, una questione pregiudiziale di costituzionalità, di cui sono primo firmatario, che consegno in questo momento e che dovrà pertanto ai sensi di tale articolo essere discussa e votata.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Grimaldi.

Prendo atto che è stata presentata dai deputati Grimaldi ed altri una questione pregiudiziale di costituzionalità.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

DIANA BATTAGLIA, Segretario, legge:
«La Camera,

tenuto conto che l'ordinamento pensionistico assume, all'interno del sistema di tutela previsto dalla Costituzione, una incidenza del tutto peculiare e ne costituisce la parte più rilevante;

il disegno di legge AC 2549, nel modificare il sistema pensionistico, introduce un indubbio arretramento del livello di tutela e un regime restrittivo prevedendo forme di disincentivi quali l'elevamento dell'età pensionabile, la riduzione del trattamento pensionistico per coloro che vogliono accedervi prima di aver conseguito l'anzianità con-

tributiva richiesta, allungando di fatto in modo iniquo il periodo contributivo necessario al conseguimento del diritto;

la normazione ordinaria incontra nell'articolo 38 della Costituzione un confine positivo invalicabile con carattere immediatamente precettivo nel quadro emancipativo e laborista disegnato dai principi fondamentali della Carta costituzionale (articolo 3, secondo comma, e articolo 4 della Costituzione)

(Corte costituzionale n. 180 del 1982);

tutto l'impianto costituzionale conferisce al concetto di lavoro, soprattutto quando assunto come ragione di diritto, un significato ampio — tale da ricomprendervi ogni tipo di attività o funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società — ed un valore centrale nel sistema di tutela che si estende a tutte le sue forme ed applicazioni;

un'attenta lettura dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione riconduce il riferimento alla «qualità» del lavoro, secondo un'interpretazione più lata, anche a figure di mansioni più o meno pericolose, insalubri o defatiganti che menomano nel tempo le capacità lavorative;

tali attività lavorative sono, pertanto, tutelate sia dall'articolo 36 sia dall'articolo 4, comma secondo, della Costituzione, per il concorso dato allo sviluppo economico e sociale del paese;

l'articolo 38 della Costituzione sviluppa la tutela della cessazione dell'attività lavorativa estendendola ad uno stato di bisogno del lavoratore o della lavoratrice che può determinarsi non solo in ragione dell'età ma che sorge in funzione della durata dell'attività lavorativa svolta nell'arco della loro esistenza.

(Corte costituzionale, n. 194 del 1991);

in un sistema previdenziale solidaristico la pensione finalizzata alla liberazione del lavoratore e della lavoratrice dal bisogno originato da eventi, tassativamente previsti, quali l'anzianità, l'invalidità, l'infortunio, la morte, la disoccupazione involontaria, ma anche da qualsiasi situazione che riduca la capacità lavorativa;

nel sistema pensionistico italiano convivono due regimi, uno fondato sulla capitalizzazione dei contributi accantonati dal lavora-

tore nel corso della sua attività lavorativa e dal quale discende il diritto ad una retribuzione differita proporzionata alla qualità e quantità di lavoro prestato, l'altro sul dovere solidaristico dello Stato-comunità di tutelare e conservare il tenore di vita raggiunto dal lavoratore al momento del suo collocamento a riposo

(prevalente giurisprudenza della Corte costituzionale dal 1966 in poi; specialmente con le sentenze n. 501 del 1988 e n. 1 del 1991);

la Corte costituzionale ha ammesso che l'evoluzione del sistema previdenziale possa modularsi in corrispondenza dell'andamento della situazione socio-economica del paese nei soli casi in cui il mutare della suddetta situazione indichi una condizione di stasi e di contenimento dei livelli di tutela ma che tale circostanza trova comunque un limite nell'obbligo dello Stato di fornire ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita nel rispetto dei principi della proporzionalità e della adeguatezza, i quali devono essere costantemente assicurati anche in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta

(sentenze della Corte costituzionale n. 2 del 1980, n. 173 del 1986 e n. 501 del 1988);

in base alla giurisprudenza il trattamento pensionistico deve avere caratteristiche congrue alle esigenze di vita e che in tale principio debba rientrare non soltanto la soddisfazione dei bisogni materiali di pura sussistenza ma anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori e delle lavoratrici tenendo conto del fatto che la sfera dei bisogni ritenuti essenziali è una variabile legata alla realtà storico-sociale dei diversi ordinamenti;

ha inoltre ribadito il principio di proporzionalità *ex* articolo 36, primo comma, della Costituzione, in base al quale la pensione deve essere proporzionata con la quantità e la qualità del lavoro prestato durante il servizio, ed all'articolo 3, primo comma, in relazione al mantenimento del tenore di benessere conseguito concretamente dal pensionato durante la vita lavorativa

(sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 1988);

le pensioni di anzianità prescindono dall'età essendo fondate esclusivamente sulla durata dell'attività lavorativa e sulla correlata ed effettiva anzianità di contribuzione e si inseriscono come figura autonoma di trattamento previdenziale negli obiettivi del sistema di tutela, avente come finalità quella del riconoscimento e del premio nei confronti del lavoratore o della lavoratrice che con assiduità ha partecipato al processo produttivo sociale adempiendo in tal modo al disposto dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione;

la previsione di una anzianità contributiva di 40 anni in un momento in cui il mercato del lavoro si modifica a favore di nuove formule di reclutamento e di inquadramento del lavoro dipendente che comportano un accesso ritardato al mondo del lavoro al passato e in forme inizialmente non garantite da contribuzione e in cui, nonostante la ripresa dell'economia e la crescita della produttività, la disoccupazione non accenna a diminuire, considerato che autorevoli economisti affermano ormai da anni che il lavoro inteso a tempo pieno e per tutta la vita è ormai finito, alzare l'età pensionabile rappresenta, di fatto, un modo per non far fronte ai doveri di cui all'articolo 38 della Costituzione di assicurare ai cittadini e alle cittadine mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria;

il sistema prevede la tutela indicata dagli articoli 38 e 36 della Costituzione a garantire da parte della collettività una rendita capace di assicurare una vita libera e dignitosa al lavoratore

(è questo il cosiddetto presupposto previdenziale e non assistenziale dell'istituto);

la riduzione oltre una certa misura del livello di pensione e delle modalità di accesso scardina il principio dello Stato sociale

(Corte costituzionale, sentenza n. 194 del 1991, sentenza n. 6 del 1980, sentenza n. 72 del 1971, sentenza n. 119 del 1972);

quanto su indicato impedisce l'applicazione sostanziale del sistema di tutela previsto dalla nostra Carta costituzionale;

la Corte costituzionale ha più volte ribadito il carattere retributivo della pensione intesa come retribuzione differita o prolunga-

mento sostanziale del reddito professionale goduto in permanenza di servizio;

considerato che

le donne sono spesso discriminate nel mondo del lavoro rispetto alle assunzioni, all'inquadramento di livello ed alla relativa retribuzione; che per questo motivo sarebbero estremamente discriminate, di fatto, da un disegno di legge che ne sancisce una parità puramente formale alla luce anche dei dati che indicano una più frequente entrata ed uscita dal mondo del lavoro proprio delle donne in stretto legame alla mancata redistribuzione dei lavori di cura effettuati in famiglia e al riconoscimento del lavoro sociale di questi;

di fatto queste circostanze rendono più difficile il raggiungimento dell'anzianità contributiva per le donne e di conseguenza ne impediscono l'accesso pieno alla prestazione pensionistica;

ritenuto che

la normativa introdotta in violazione dell'impianto costituzionale disegnato dagli articoli 2, 3, 4, 36, 38 della Costituzione

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge n. 2549.

Grimaldi, Moroni, Diliberto, Muzio, Cosutta, Bertinotti, Carazzi, Pistone, Marino, Galdelli, Cocci, Voccoli».

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Battaglia.

A norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, sulla pregiudiziale potranno intervenire due deputati a favore, compresi i proponenti, e due contro.

Gli interventi sulla pregiudiziale sono computati nell'ambito dei tempi contingentati per la discussione sulle linee generali, vertendo su questione incidentale non preannunciata nella Conferenza dei presidenti di gruppo in cui si è definito il calendario dei lavori ed il contingentamento della discussione in corso.

ORESTE TOFANI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORESTE TOFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già ieri in Commissione affari costituzionali il gruppo di alleanza nazionale, mio tramite, ha tracciato alcuni punti e profili di incostituzionalità del disegno di legge all'ordine del giorno.

Noi riteniamo che tale provvedimento, per esempio, non solo non risolve, ma addirittura perpetui il gravissimo problema delle pensioni d'annata. Riteniamo altresì che sia difficile capire come si sia potuto configurare nel discrimine di meno di dicotto anni di contribuzione un elemento oggettivo che possa essere compreso e quindi conferire la certezza della costituzionalità al provvedimento in esame.

Non riusciamo a comprendere, per esempio, come sia possibile agganciare la reversibilità ai redditi dei superstiti, visto che il diritto alla reversibilità è un diritto soggettivo e considerata la specificità del versamento dello stesso lavoratore nel monte contributivo.

Questi ed altri temi ci portano a denunciare i limiti di costituzionalità richiamati e, soprattutto, come il provvedimento confligga con gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione; esso non dà alcuna certezza, ma anzi amplia in modo particolare situazioni già sperequate. Ricordo a me stesso e, mi si consenta, agli onorevoli colleghi il contenuto dell'articolo 3 della Costituzione il quale recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

L'articolo 36 della Costituzione ci ricorda come il lavoratore abbia diritto ad un trattamento proporzionato alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

L'articolo 38 della Carta costituzionale afferma poi: «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria». Ebbene, come ho già detto all'inizio del mio intervento, credo che gli

articoli della Costituzione testé citati non trovino assolutamente rispondenza e certezza nel provvedimento.

Ritengo pertanto di sostenere la linea tesa a fare in modo che l'Assemblea si pronunci sull'incostituzionalità del provvedimento alla nostra attenzione. Ciò non solo per motivi di principio — che pure rientrano nel nostro compito e nelle nostre funzioni —, ma anche e soprattutto per salvaguardare il nostro Stato e la nostra economia dagli effetti derivanti dai ricorsi. Molto spesso, peraltro, abbiamo visto come la Corte costituzionale sul tema delle pensioni e sulle sperequazioni determinate da vecchie leggi abbia dato ragione ai ricorrenti. È per questo motivo che riteniamo debba essere accolta la pregiudiziale di costituzionalità e preannuncio che anche il gruppo di alleanza nazionale sta per presentare analogo strumento, relativo ai vizi di costituzionalità del provvedimento in esame.

LAURA MARIA PENNACCHI. Chedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURA MARIA PENNACCHI. Le argomentazioni che sono state addotte per sostenere l'eccezione di costituzionalità sono a nostro avviso assolutamente infondate. Il sistema previdenziale italiano nato in una fase storica profondamente diversa da quella attuale e nel passato ha svolto una funzione meritoria.

Oggi le circostanze economiche e sociali sono totalmente cambiate ed emerge che quel sistema previdenziale non è assolutamente in grado di garantire i principi sanciti nel dettato costituzionale. Infatti, in conseguenza dei cambiamenti che si sono verificati, il sistema previdenziale del passato, quello che ci accingiamo a modificare, fa emergere discriminazioni gravissime; le fa emergere nel confronto tra i sessi — contrariamente a quanto è stato qui sostenuto —, perché con quel sistema previdenziale le donne sono state soltanto assistite e non realmente protette. Non è stata offerta loro una vera protezione; è stato offerto semmai, un risarcimento per questa mancata prote-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1995

zione, ma non — lo ripeto — una vera tutela sociale.

Vi è una discriminazione fortissima all'interno dei redditi, perché l'attuale sistema pensionistico, come tutti i dati dimostrano, redistribuisce dalle carriere piatte (e dunque dai salari più bassi) alle carriere brillanti (e dunque ai salari più elevati); quindi una redistribuzione al rovescio: da coloro che hanno di meno a coloro che hanno di più, e ciò lede i principi di uguaglianza garantiti dalla Costituzione.

Lo stesso sistema si è rivelato oggi anche gravemente discriminatorio per quanto riguarda i rapporti tra le diverse generazioni. La verità è che siamo di fronte ad un dilemma che rischia di scaricare l'onere dell'aggiustamento esclusivamente sulle generazioni future. È pertanto dovere del legislatore interpretare correttamente il dettato costituzionale, rendendo adeguato il sistema previdenziale a queste trasformazioni e soprattutto eliminando queste gravissime discriminazioni che vanno esattamente nella direzione contraria a quanto indicato nella pregiudiziale di costituzionalità presentata.

Inoltre, il dovere primario del legislatore è assicurare la sopravvivenza del sistema previdenziale; infatti, se c'è una minaccia, davvero insostenibile, è che venga meno il patto di fiducia tra Stato e cittadini e che si determinino le condizioni per cui, in un arco di tempo non brevissimo, ma comunque alla nostra portata di esseri umani viventi, le prestazioni pensionistiche non possano essere più erogate o comunque non in quei termini soddisfacenti che devono essere invece assicurati.

Il passaggio da un sistema di partizione che rimane tale — e qui ci sono tutti i principi solidaristici di equità e di uguaglianza che la Costituzione stabilisce — ad un sistema di partizione di tipo retributivo e ad un sistema di partizione di tipo contributivo assicura quella trasformazione necessaria e in questo senso, quindi, noi respingiamo la pregiudiziale di costituzionalità (*Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. Avverto che stata presentata dai deputati Tofani ed altri una ulteriore questione pregiudiziale di costituzionalità.

Ne do lettura:

«La Camera,

ritenuto che le disposizioni del disegno di legge AC 2549, recante 'Riforma del sistema pensionistico' ignorano il grave problema delle pensioni d'annata in merito al quale non vi è alcuna indicazione o prospettiva;

considerato che la scelta del periodo di diciotto anni di contribuzione come elemento per il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo è contraria al generale principio di eguaglianza;

considerato che il collegamento delle pensioni di reversibilità al reddito del superstita è palesemente incostituzionale;

ravvisa il contrasto delle norme indicate con gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione e dichiara la incostituzionalità delle norme in discorso dell'AC 2549.

Tofani, Selva, Valensise».

Pertanto, a norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione nella quale potranno intervenire, oltre ai proponenti di ciascuno degli strumenti presentati, un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

OLIVIERO DILIBERTO. Presidente, vorrei sapere se questi interventi sulle pregiudiziali rientrano nel tempo contingentato.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Diliberto.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Muccio. Ne ha facoltà.

PIETRO DI MUCCIO. Signor Presidente, della incostituzionalità di questo disegno di legge di riforma del sistema pensionistico ieri si è molto discusso in Commissione affari costituzionali in sede di espressione del parere e sono state avanzate diverse motivazioni. Si è fatto riferimento alle disposizioni classiche della Costituzione sul salario e sulla previdenza; mi pare tuttavia che esse possano essere invocate solo alla lontana. Intendo dire che, poiché nelle condizioni attuali riformare non può non voler significare ridurre, l'incostituzionalità si è desunta dal fatto che la riforma, considerata nel suo

complesso, mira ad una restrizione delle prestazioni previdenziali. Mi sembra che le disposizioni costituzionali invocate non siano tali da legittimare o da giustificare una eccezione di incostituzionalità.

È stato prospettato un secondo profilo che, a mio modo di vedere, è più meritevole di considerazione perché attiene all'articolo 3 e al principio di uguaglianza. Poiché tale principio è la base stessa della democrazia e della cittadinanza, evidentemente una eccezione basata su di esso offre qualche elemento in più di considerazione. In particolare, è stato attaccato il discrimine dei diciotto anni di contribuzione, in quanto si è sostenuto che esso è arbitrario e che creerebbe ingiustamente due classi di pensionati. Tutti noi sappiamo che la scelta del legislatore è libera fintanto che si muove in un ambito di ragionevolezza e che anch'essa è soggetta alla Costituzione se trasmoda nell'arbitrarietà.

Il «punto di attacco» dell'eccezione è quindi il fatto che la scelta dei diciotto anni di contribuzione sarebbe arbitraria. Non nego che una scelta del genere abbia un fortissimo connotato di discrezionalità e che forse rasi il criterio della razionalità, che presiede anche all'attività parlamentare per mantenerla nell'alveo della costituzionalità. Tuttavia, bisogna chiedersi se si sarebbe potuto fare diversamente cioè se, avendo di mira l'introduzione di un nuovo sistema, lo si sarebbe potuto differire fino ad applicare la riforma soltanto ai casi futuri. Questa sarebbe stata certamente la scelta ottimale, in quanto basata sui principi generali stabiliti dalla legge. Mi pare, tuttavia, che anche sotto questo profilo la riforma pensionistica proposta sia perfettamente costituzionale, perché interviene in una condizione necessitata e perché tra le possibili soluzioni sceglie quella che, nonostante le obiezioni, può essere ancora considerata ragionevole.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente e colleghi, riteniamo che la riforma pensionistica non sia attaccabile nel suo complesso; nell'affrontare l'eccezione di costituzionalità, infatti, di questo dobbiamo occuparci, non certo di singole e specifiche norme, perché su di esse sarà la Corte costituzionale a dover giudicare. Complessivamente la riforma ci pare perfettamente

conforme alla Costituzione. Pertanto i deputati del gruppo di forza Italia voteranno contro le eccezioni avanzate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO AMEDEO GIOVANARDI. Signor Presidente, in merito alle pregiudiziali presentate il gruppo del centro cristiano democratico si rende conto che la materia portata all'attenzione dell'Assemblea è complessa e delicata e presenta profonde connessioni con una serie di prospettive strutturali che non soltanto interessano milioni di lavoratori, ma affrontano questioni estremamente delicate. Abbiamo a nostra volta fatto presenti le perplessità relative, per esempio, al collegamento con la finanziaria, che limita il pieno dispiegarsi della libertà della Camera di entrare nel merito di una questione che avrà ripercussioni così profonde nella vita nazionale dei prossimi anni. Abbiamo però fatto presente che intendiamo attuare il confronto nel merito del provvedimento perché sottolineare limiti e ambiguità, che pure sono presenti, significherebbe rinviare *sine die* la possibilità di dare soluzione a un problema che complessivamente rimane tra i più gravi e decisivi per il nostro futuro.

I deputati del gruppo del centro cristiano democratico, pertanto, per una ragione politica, al di là del merito e della fondatezza dei rilievi mossi nelle questioni pregiudiziali presentate, non voteranno a favore di esse.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la materia pensionistica è nota a tutti per la sua importanza e per il grande rilievo di natura sociale ed economica. Nel sistema pensionistico si sommano e si sintetizzano le spinte e le capacità dei governi e delle classi dirigenti. L'obbligo previdenziale è stato non scoperto, ma giuridicamente definito nella prima metà del ventesimo secolo ed ha accompagnato — ed accompagna — lo stesso progresso sociale. La garanzia che una parte della retribuzione ha la funzione di retribuzione differita, assi-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1995

curatrice (nel senso più ampio e più nobile, e non certo mercantile, del termine) della tranquillità e della pace sociale, costituisce un patrimonio di tutte le nazioni civili, e per lungo tempo anche della nostra.

Ci troviamo di fronte ad un passaggio che non posso definire epocale per non utilizzare un aggettivo forse fuori posto, ma senz'altro importante, che vede una presa di coscienza generalizzata della necessità di una riforma del sistema pensionistico affinché esso corrisponda non soltanto alle aspettative del mondo del lavoro, ma anche alle possibilità ed alle potenzialità economiche della nazione.

La comunità nazionale è stata, da questo punto di vista (anzi, dovremmo dire «anche» da questo punto di vista), mal governata, perché le previsioni fatte in passato (e chi si trova in questa Camera da più di qualche legislatura lo ricorda perfettamente) sono state smentite dal mancato apprestamento dei mezzi finanziari necessari a fronteggiare l'inevitabile domanda pensionistica. Tale domanda, infatti, non rientra certo tra quelle che si presentano all'improvviso, bensì tra quelle che, pur essendo prevedibili in base a calcoli attuariali, purtroppo non sono state previste nel corso dei decenni alle nostre spalle.

Il nostro sistema pensionistico, lasciato il vecchio metodo del pensionamento a capitalizzazione, ha inaugurato quello a ripartizione, che però non ha funzionato, né poteva funzionare, perché ha determinato un trasferimento sulla comunità nazionale, senza programmi e senza prospettive, della massa dell'onere pensionistico non esaudito dai contributi, con risultati che sono stati insoddisfacenti per il settore pensionistico ed intollerabili per il bilancio dello Stato. Le decine di migliaia di miliardi che la comunità nazionale nel suo insieme ha doverosamente destinato alla corresponsione delle pensioni ne sono la dimostrazione.

Tuttavia, da un simile stato di fatto al passaggio ad una riforma pensionistica come quella al nostro esame ce ne corre. Il primo controllo che si deve effettuare è allora quello della rispondenza di tale riforma ai principi fondamentali e non derogabili della nostra Carta costituzionale. Come è

noto, tali principi sono sanciti dagli articoli da noi indicati, a cominciare dall'articolo 3 fino agli articoli 3 e 38, che stabiliscono il modo in cui debbono essere formate le retribuzioni dei lavoratori. L'articolo 3 afferma il principio non derogabile dell'eguaglianza e questa viene rapportata al soggetto, al cittadino nella sua individualità. Dobbiamo allora considerare che la pensione di reversibilità rappresenta il sostegno che il cittadino, dopo il decesso, lascia ai suoi eredi naturali, ai conviventi ed in particolare al coniuge e ai figli minori; pertanto, nel regolare la pensione di reversibilità l'accento deve essere posto sulle caratteristiche e sulla quantità del lavoro che è stato svolto e delle contribuzioni fornite dal cittadino nell'arco della sua vita lavorativa. Di conseguenza, il collegamento della pensione di reversibilità con il reddito di un'altra persona, di un soggetto terzo rispetto al rapporto tra il sistema pensionistico ed il cittadino che ha partecipato, con i suoi contributi, alla formazione della pensione, non ci sembra rispondente al principio inderogabile di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Tale principio è riferito al cittadino titolare del diritto al lavoro, dell'esercizio di tale diritto e della pensione che egli stesso ha concorso a formare, attraverso la contribuzione corrisposta durante tutto il periodo lavorativo.

Analogo discorso può essere fatto se si considera la pensione come salario differito, perché questo deve essere adeguato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato. Anche questi ultimi sono principi inderogabili e rappresentano un segnale di civiltà recato dalla Carta costituzionale, perché in essa il lavoro non è considerato soltanto nella sua natura quantitativa massificatrice e massificante, ma anche e soprattutto nel suo divenire e nella sua più alta espressione, ossia quella che abbina la quantità alla considerazione della qualità. Tali considerazioni ci lasciano quindi perplessi sulla costituzionalità delle norme che si trovano in contrasto con questi principi fondamentali.

Altrettanto preoccupante ci sembra, onorevole Presidente, l'espedito di stabilire come elemento di discriminazione, tra coloro che debbono adeguarsi ad una certa normativa

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1995

pensionistica e coloro che possono scegliere un'altra, il compimento di un periodo lavorativo di diciotto anni. Il carattere obbligatorio della prestazione previdenziale da parte dello Stato in corrispondenza con la natura obbligatoria delle prestazioni previdenziali che il privato sollecita o concorre a determinare attraverso i suoi contributi non può mettere il privato stesso di fronte a queste scelte, le quali apparentemente sono di natura privatistica ma sostanzialmente sono lesive del principio pubblicistico e costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini di fronte a fenomeni obbligatori, non certo per volontà dei singoli, ma per disposizione provvida e civile dei nostri ordinamenti e della nostra Costituzione.

Anche quest'ultima norma ci lascia dunque estremamente perplessi. Apprezzo sempre la cultura giuridica di molti colleghi: mi riferisco in particolare all'onorevole Di Muccio, il quale nella sua sensibilità, è ricorso ad un'espressione che rivela tutta la sua preoccupazione di giurista quando ha sostenuto che ci troviamo di fronte ad uno stato di necessità. Indubbiamente la riforma del sistema pensionistico dettata anche e soprattutto da uno stato di necessità generale del sistema e della comunità, ma mi farà grazia il collega Di Muccio se — dopo aver reso omaggio alla sua sensibilità che lo ha costretto all'angolo estremo in cui i giuristi si trovano confinati o prigionieri, ossia lo stato di necessità, che in diritto è causa addirittura di esclusione della punibilità — affermo che non basta invocare lo stato di necessità per giustificare la carenza o addirittura il contrasto di costituzionalità di queste norme.

Ritengo di avere espresso queste opinioni con la misura necessaria, nella consapevolezza della drammaticità della situazione pensionistica generale, ma anche nella certezza che questa riforma non deve essere fatta frettolosamente, per raggiungere questo o quell'altro obiettivo collegato a calendari politici, più o meno corretti. Credo che lo scopo della riforma debba essere perseguito nelle forme più alte, tenendo conto di tutti gli apporti del pensiero e della cultura sociale di cui la comunità nazionale ha dato prova nei decenni alle nostre spalle, pur

accompagnandosi al degrado degli ultimi tempi, in cui senza dubbio certi problemi sono stati studiati ed individuati, ma non sono stati affrontati sul piano legislativo in quanto le maggioranze del tempo non hanno saputo esprimere una via d'uscita coerente per il grande e civile mondo del lavoro della nazione italiana (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Del Turco. Ne ha facoltà.

È presente l'onorevole Del Turco?

OTTAVIANO DEL TURCO. Sono qui!

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Del Turco... !

OTTAVIANO DEL TURCO. È difficile non vedere i deputati presenti in quest'aula questa mattina!

PRESIDENTE. Non vedere lei, in particolare!

OTTAVIANO DEL TURCO. Appunto!

Poiché il tempo è contingentato, vorrei evitare di impiegarne molto in una circostanza come questa. Condivido molti degli interventi svolti, per cui mi limito a fare un'unica osservazione.

La lesione più grave che si può produrre nella vita costituzionale di un paese avviene quando uno Stato non riesce a rispettare gli accordi sindacali sottoscritti con le parti sociali e soprattutto le leggi che il Parlamento approva. Tutti sanno che il provvedimento in esame nasce esattamente da tale constatazione: nel giro di qualche tempo lo Stato si sarebbe trovato in una situazione di questa natura. Credo che questo solo dato basterebbe a spiegare le ragioni per cui siamo contrari alle pregiudiziali di costituzionalità che sono state presentate.

Posso utilizzare questa circostanza, onorevole Diliberto, per indirizzarle una civilissima osservazione, rivolgendomi al Presidente, secondo la prassi? È vero che l'aula non offre uno spettacolo all'altezza della responsabilità di un Parlamento che deve affrontare una materia così complessa, per

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1995

cui le proteste sollevate questa mattina dall'onorevole Diliberto a nome del suo gruppo sono del tutto giustificate; egli ha dunque ragione nel sostenere che il paese deve riflettere su questo. Mi sia consentita, tuttavia, un'osservazione di carattere politico. Questa mattina in aula abbiamo constatato un piccolo problema. Nessuno di noi può immaginare che nel corso di una legislatura non gli accada di votare — così come mi è personalmente accaduto e come certamente accadrà ancora, fino a quando questa Camera non sarà sciolta — nello stesso modo di forze e gruppi lontanissimi dalle proprie ispirazioni politiche, culturali ed ideali. Non metto quindi in discussione la possibilità che su un argomento tanto rilevante quale quello in esame possa registrarsi una consonanza di interessi e di obiettivi tra gruppi che hanno alle loro spalle storie molto diverse. La situazione diventa tuttavia preoccupante nel momento in cui tale consonanza si manifesti anche con riguardo a questioni procedurali e ponga in luce una simmetria di atteggiamenti che riguardano non più soltanto il merito, ma anche gli aspetti inerenti alla tattica parlamentare. Certo, non si tratterà di uno scandalo grave quale quello denunciato dall'onorevole Diliberto a proposito dell'assenza dei deputati in aula, ma è comunque tale da aprire un problema politico (*Commenti dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

MARIO BRUNETTI. Bisogna partire dai pensionati...!

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

Per fatto personale (ore 10,08).

OLIVIERO DILIBERTO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVIERO DILIBERTO. Vorrei soltanto dichiarare, con la stessa serenità alla quale si è ispirato l'onorevole Del Turco nel suo

intervento, che gli accenni ad una consonanza tra il nostro gruppo e quello di alleanza nazionale non fanno onore, nella loro evidente capziosità, allo stesso Del Turco.

PRESIDENTE. Prendo atto del suo intervento, onorevole Diliberto.

MARIO BRUNETTI. È Del Turco ad essere dissonante da tutte le cose che ha fatto in passato!

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego!

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 3 luglio 1995, alle 16:

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (2549);

PARLATO ed altri: Esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati (141);

BOLOGNESI ed altri: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi ai fini previdenziali (181);

POLI BORTONE: Modifica all'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, in materia di collocamento a riposo del personale della scuola (221);

POLI BORTONE, MUSSOLINI: Modifica all'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di requisiti reddituali soggettivi per l'integrazione del trattamento minimo pensionistico (227);

POLI BORTONE: Estensione a tutte le categorie di insegnanti del diritto al riscatto degli anni del corso di laurea ai fini pensionistici (264);

POLI BORTONE: Norme in materia di ricon-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1995

giunzione dei periodi di contribuzione assicurativa (265);

POLI BORTONE: Modifica all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, in materia di ripristino del diritto di opzione della donna lavoratrice per il proseguimento dell'attività lavorativa sino al compimento del sessantesimo anno di età (276);

PROVERA: Norme per la liquidazione dei fondi integrativi di previdenza per il personale confluito nel Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (313);

PROVERA: Disposizioni in materia di riscatto del periodo di studi per il conseguimento del diploma di infermiere professionale e di vigilatrice d'infanzia (314);

PARLATO ed altri: Norme in materia di sgravi contributivi a favore delle aziende a carattere stagionale del Mezzogiorno (321);

PARLATO ed altri: Norme per la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato (367);

TREMAGLIA ed altri: Riconoscimento dei contributi versati per la mutualità scolastica ai fini della pensione di invalidità e vecchiaia (421);

TREMAGLIA ed altri: Estensione del trattamento di pensione sociale ai cittadini italiani residenti all'estero (422);

PARLATO ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942, per il riconoscimento dell'anzianità pregressa ai dipendenti dell'ex Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato collocati in quiescenza nel periodo dal 2 luglio 1977 al 31 dicembre 1980 (440);

SARTORI: Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi (452);

AGOSTINACCHIO ed altri: Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di ac-

certamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (519);

LIA: Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (626);

MAGRI: Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, concernente disciplina del cumulo tra pensione e attività di lavoro autonomo (710);

MAGRI: Norme per la graduale riduzione dell'importo mensile delle pensioni di invalidità concesse ai sensi della legge 3 giugno 1975, n. 160, in base alla ridotta capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato (711);

MAGRI ed altri: Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di abolizione dell'integrazione al trattamento minimo e per la concessione dell'assegno perequativo sociale ai pensionati ultrasessantacinquenni titolari di posizione assicurativa di importo inferiore al minimo (712);

COLUCCI ed altri: Disciplina dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti (782);

PETRELLI ed altri: Nuove norme in materia di contributi agricoli unificati (819);

SCERMINO: Abrogazione delle norme concernenti la facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di rimanere in servizio per un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo (838);

ROSITANI e VALENSISE: Equiparazione del trattamento pensionistico per il personale civile dello Stato che ha prestato servizio militare (844);

MARENCO ed altri: Norme per assicurare il passaggio dell'iscrizione della posizione previdenziale dei comandanti e direttori di macchina di nave dall'INPS all'INPDAl (906);

COLUCCI ed altri: Norme in favore dei

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1995

lavoratori sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (1048);

GIANFRANCO RASTRELLI ed altri: Interventi in materia previdenziale per i lavoratori italiani residenti all'estero (1055);

MORONI: Modifiche della legge 3 gennaio 1960, n. 5, in materia di riduzione dell'età pensionabile per gli addetti all'attività di estrazione del marmo (1067);

CARLI: Norme per la ricongiunzione a fini pensionistici dei periodi di iscrizione agli albi professionali dei liberi professionisti (1101);

CORDONI: Istituzione del Fondo di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia (1105);

CORDONI ed altri: Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (1106);

BENETTO RAVETTO: Modifica del comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) (1138);

SBARBATI: Norme per l'ammissione al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione per gli esercenti l'attività di agente e rappresentante di commercio (1387);

INNOCENTI ed altri: Norme in materia di integrazione delle pensioni al trattamento minimo (1408);

LIA: Norme per il rinvio della riscossione dei contributi agricoli unificati nel Mezzogiorno d'Italia (1447);

SELVA ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di trattamento pensionistico a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (1514);

MARIO MASINI ed altri: Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia di attività industriali (1564);

BERNARDELLI ed altri: Norme in tema di revisione delle pensioni di invalidità (1606);

SELVA: Ricostituzione della Cassa delle pensioni civili e militari dello Stato (1691);

MURATORI: Abrogazione dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di trattamento pensionistico a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (1723);

BERLINGUER ed altri: Riforma del sistema pensionistico e istituzione di un assegno sociale per i cittadini anziani (1784);

POLI BORTONE ed altri: Riforma della previdenza in agricoltura (1939);

BARTOLICH ed altri: Norme in materia di corresponsione dei trattamenti previdenziali ai residenti nel comune di Campione d'Italia (1950);

BERTINOTTI ed altri: Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero (1983);

BACCINI: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (2015);

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: Norme previdenziali in materia agricola (2047);

CAPITANEO ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante riforma del sistema previdenziale forense (2049);

URSO ed altri: Modifiche alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, recante disposizioni in materia di natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (2067);

COCCI ed altri: Norme in tema di riordino del sistema previdenziale (2095);

BOGHETTA e COCCI: Norme per il riconoscimento ai fini pensionistici degli aumenti contrattuali a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1992 (2108);

GASPARRI: Norme per il recupero dei mi-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 30 GIUGNO 1995

gliamenti pensionistici arretrati dei ferrovieri (2153);

FIORI: Norme per l'aggancio automatico delle pensioni alle retribuzioni del personale in attività di servizio (2155);

ALOI ed altri: Modifica all'articolo 13 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e nuove norme concernenti la facoltà di riscatto ai fini pensionistici, per i dipendenti civili dello Stato, del diploma di scuola media superiore (2179);

VOCOLI ed altri: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recanti norme previdenziali concernenti i lavoratori impegnati in attività usuranti e particolarmente usuranti o che risultino inabili alla propria mansione (2214);

RAVETTA: Modifica all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di trattamenti pensionistici anticipati (2301);

GIANFRANCO RASTRELLI ed altri: Norme per la determinazione dei criteri di calcolo delle pensioni in regime internazionale (2326);

MAZZUCA: Norme per il conseguimento del diritto alla pensione obbligatoria di vecchiaia per i lavoratori collocati a riposo prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (2332);

BERNARDELLI ed altri: Riforma del sistema previdenziale (2433);

LEMBO ed altri: Istituzione dell'Istituto nazionale per la previdenza agricola (2463);

GHIROLDI ed altri: Modifica dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (2520);

BONAFINI ed altri: Riforma del sistema previdenziale ed assistenziale (2539);

VOCOLI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti (2570).

*Relatori: SARTORI, per la maggioranza; CARAZZI, di minoranza.
(Relazione orale).*

La seduta termina alle 10,10.

**IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA**

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO**

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia alle 15.*